



ALLEGATO B)

Comune di Quartu Sant'Elena

Città Metropolitana di Cagliari

Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti

TESTO COORDINATO

Approvato con Delibera Consiglio Comunale n° 66 del 10/09/2020 e modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 72 del 29/06/2021, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 24/04/2023, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 09/02/2024, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 20/05/2024, con deliberazione n. 54 del 30/06/2025 e con deliberazione n. 58 del 29/07/2026

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 4. Soggetto attivo

TITIOLO II

PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 6. Soggetti passivi
- Art. 7. Locali ed aree non soggetti al tributo
- Art. 8. Rifiuti speciali
- Art. 8 bis Rifiuti urbani avviati al recupero fuori dal servizio pubblico
- Art. 9. Bonus Sociale per i Rifiuti
- Art. 10. Superficie degli immobili

TITOLO III

TARIFFE

- Art. 11. Costo di gestione
- Art. 12. Determinazione delle tariffe
- Art. 13. Articolazione della tariffa
- Art. 14. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 16. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 18 bis. Categoria Tariffaria "Strutture Ricettive Extralberghiere e Locazioni ad Uso Turistico gestite in forma imprenditoriale di cui alla L.R. n. 16/2017"
- Art. 19. Scuole statali
- Art. 20. Tributo giornaliero
- Art. 21. Tributo Ambientale (TEFA)
- Art. 21 bis. Componenti perequative

TITOLO IV

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

Art. 24. Riduzioni per le utenze che hanno avviato il compostaggio

Art. 24 bis. Riduzione per i rifiuti avviati al riciclaggio

Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Art. 26. Agevolazioni Comunali

Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V

DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 28. Obbligo di dichiarazione

Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione- Utenze Domestiche e non Domestiche

Art. 30. Poteri del Comune

Art. 31. Accertamento

Art. 32. Sanzioni

Art. 33. Riscossione

Art. 34. Interessi

Art. 35. Rimborsi

Art. 36. Somme di modesto ammontare

Art. 37. Contenzioso

Art. 37 bis. Contraddittorio preventivo

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 38. Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 39. Clausola di adeguamento

Art. 40. Disposizioni transitorie

ALLEGATI

All. A Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1.** Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e del D.M. 20 aprile 2017 emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare di concerto con il MEF, ha per oggetto la disciplina per l'applicazione della TARI con introduzione di sistemi di misurazione puntuale (cosiddetta TARIP) come istituita dalla Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) e s.m.i, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
- 2.** L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) e ss.mm.ii.
- 3.** La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 e dei criteri di articolazione delle tariffe stabilite dal presente regolamento.
- 4.** Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della TARI, nonché alle altre norme legislative vigenti.

ART. 2 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

- 1.** La gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali ammessi al conferimento e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
- 2.** Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
- 3.** Ai fini dell'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali prodotti dalle Utenze non domestiche, ma comunque conferibili al servizio pubblico, si fa riferimento alle disposizioni dettate dagli artt. 183 e 184 D.Lgs. 152/2006, come modificati dal D.Lgs. 116/2020, con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

ART. 3 SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

- 1.** Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le tipologie specificamente individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152.

ART. 4 SOGGETTO ATTIVO

- 1.** Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
- 2.** In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui

territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

3. Il Comune, in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 25/09/2024, ha fatto ricorso alla forma di gestione in concessione a terzi, ai sensi della lett. b) del comma 5 dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, tramite contratto di servizi ai sensi del libro IV - Parte II del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e con contratto di concessione Rep. 345/2025 ha affidato le attività di gestione, accertamento e riscossione anche coattiva della TARI, alla Società Innovaquartu Srl.
4. Il Concessionario Innovaquartu Srl è il Gestore delle Tariffe e Rapporti con gli Utenti (GTRU), soggetto responsabile della gestione della Tari e del Bonus sociale, ai sensi del Testo Unico per la Regolazione della Qualità del servizio di gestione dei Rifiuti Urbani (TQRIF), approvato con la Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 15/2022/R/RIF e successive modifiche.

TITOLO II

PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

ART. 5 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla

produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).

6. Sono inoltre soggette alla categoria classe 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui all'Allegato A:

- a) le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica.
- b) le utenze non domestiche, comunque non riconducibili alla categoria Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, che risultino momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e dalla assenza di atti autorizzativi).

7. Per le aree stradali destinate a parcheggio con appositi stalli dipinti, il tributo è dovuto dal soggetto gestore in relazione all'effettivo periodo di detenzione delle aree, quale risulta dalla convenzione che disciplina l'affidamento del servizio.

8. Rilevano, ai fini dell'applicazione della TARI, anche le superfici dei locali e delle aree scoperte operative in cui vengono prodotti rifiuti speciali non pericolosi che il produttore non provveda a smaltire in modo autonomo e che siano conferiti al servizio pubblico, anche a seguito di convenzione stipulata tra il Gestore ed il produttore di rifiuti, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di gestione del servizio di igiene urbana.

ART. 6 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o conferibili al servizio pubblico, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento di gestione. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. A tal fine, si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento. Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti urbani o comunque conferibili al servizio pubblico, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o

detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2021, a seguito delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 116/2020, le attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, saranno escluse dalla tassazione, sia per la parte fissa che per la parte variabile della TARI, in relazione alle sole superfici produttive in cui vengano generati in via continuativa e prevalente rifiuti speciali diversi dai rifiuti urbani. Anche per tali categorie, rimangono comunque soggetti all'applicazione della TARI le superfici dei locali in cui vengono prodotti in modo continuativo e prevalente rifiuti urbani, così come le superfici dei magazzini che non siano funzionalmente collegate all'esercizio dell'attività produttiva, occupate da materie prime e/o merci, oppure da semilavorati o prodotti finiti, che non siano quindi suscettibili di produrre in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, ferma restando l'eventuale applicazione della riduzione prevista dal presente regolamento ove anche i rifiuti generati in tali superfici siano avviati autonomamente a riciclo da parte del produttore.

ART. 7 LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

- 1.** Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali ed aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento.
- 2.** Sono, altresì, escluse dall'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

Utenze domestiche:

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati, purché nei medesimi non venga stabilita la residenza anagrafica degli occupanti o detentori;
- unità immobiliari in ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo purché tale circostanza sia dichiarata dal contribuente indicando la data di inizio e di fine lavori con gli estremi del codice pratica SUAPE. Il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo che intercorre tra l'inizio e la fine lavori. La comunicazione dovrà essere presentata entro il termine di 30 giorni dalla fine dei lavori. I lavori svolti in economia o attestazioni fatte da muratori e/o imprese non sono ritenuti validi per eventuali scarichi;
- superfici coperte, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche:

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, come previsto dal successivo art. 8, comma 5.
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;

- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - le superfici destinate all'esercizio esclusivo di attività sportiva o ginnica dei praticanti, fermare stando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili. Per l'esclusione dal calcolo delle suddette superfici dovrà essere presentata una planimetria dei locali a firma di un tecnico abilitato dove le stesse vengono specificamente individuate.
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
 - locali e aree scoperte per i quali non sussiste obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
 - le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;
3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
 4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 8 RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.
2. In presenza di locali e/o aree scoperte operative nei quali avvenga una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o comunque non conferibili al servizio pubblico, qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata considerando, rispetto all'intera superficie dei locali e delle aree ove si realizza la promiscuità, le percentuali di superficie di seguito indicate:
 - ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 75%;
 - strutture sanitarie e veterinarie pubbliche e private, per quanto riguarda: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive: 75%;
 - lavanderie a secco e tintorie non industriali: 85%;

- officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti: 75%;
- elettrauto: 75%;
- caseifici e cantine vinicole: 75%;
- macellerie e pescherie: 75%;
- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 75%;
- officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 75%;
- tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 85%;
- laboratori fotografici o eliografici: 85%;
- produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 85%;
- lavorazione materie plastiche e vetroresine: 85%

Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.

3. Sono esclusi dall'applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale, tra cui anche i depositi ed i magazzini, ove non si producono tali tipologie di rifiuti, con l'unica eccezione, ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, dei depositi direttamente connessi con i locali produttivi di rifiuti speciali, ove sia provato che la loro destinazione d'uso determina la produzione anche su tali superfici di rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico.
4. La riduzione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000.
5. La richiesta di cui al precedente comma 4 è di norma inclusa nella dichiarazione di iscrizione e/o variazione secondo la modulistica in uso, nella quale sono precisate le superfici di produzione di rifiuti speciali. Alla suddetta dichiarazione sono allegate idonee planimetrie quotate dei locali con evidenziazione delle tipologie di aree di produzione.
6. La mancata assoggettabilità alla TARI delle superfici di cui al comma 1 si applica a decorrere dalla dichiarazione e perdura nel tempo purché il contribuente dimostri, annualmente, di aver conferito e smaltito i rifiuti speciali attraverso idonea documentazione, da presentarsi entro e non oltre il termine del 31 gennaio dell'anno di imposta successivo.
7. La mancata produzione della documentazione probante l'avvenuto conferimento e smaltimento dei rifiuti speciali, determinerà l'assoggettamento alla TARI anche delle superfici di cui al comma 1 precedentemente escluse, con rideterminazione della pretesa tributaria.

ART. 8-BIS RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RECUPERO FUORI DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del d.lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo e gli obblighi di

comunicazione di cui al successivo Art. 13. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il Gestore, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza.

4. Per consentire la corretta programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, l'utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 e avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva al Concessionario entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per le nuove utenze non domestiche attivate in data posteriore al 30/6 dell'anno, che intendono esercitare la facoltà di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento, le stesse devono effettuare la preventiva comunicazione al Comune entro 30 giorni dalla data di attivazione dell'utenza medesima e comunque non oltre il 31/12 dello stesso anno, con effetto dal 1/1 dell'anno successivo.

5. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale comunicazione di variazione ai fini della Tariffa.

6. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero di cui al comma 4 entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

7. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo al Concessionario, entro la data fissata dalla normativa statale, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

8. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito tutti i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Concessionario:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

9. Il Concessionario ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte.

Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Concessionario provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste all'art. 32, fermo restando più gravi violazioni.

10. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Gestore provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa. Si applica inoltre la sanzione prevista all'art. 32.

ART. 9 BONUS SOCIALE PER I RIFIUTI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, è riconosciuto un **bonus sociale TARI** alle utenze domestiche in condizioni di disagio economico, ai sensi della Delibera ARERA n. 133/2025/R/rif e successive modificazioni.
2. Il bonus consiste in una **riduzione del 25% della tariffa TARI complessiva** (quota fissa e variabile), applicata automaticamente alle utenze che soddisfano i seguenti requisiti:
 - a. Indicatore ISEE inferiore a **9.530 euro**;
 - b. Oppure ISEE non superiore a **20.000 euro** per nuclei familiari con almeno **4 figli a carico**.
3. La soglia ISEE può essere modificata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) tenendo conto dell'inflazione e di altri parametri previsti dalla disciplina
4. Il diritto al bonus è riconosciuto **automaticamente** sulla base dei dati trasmessi dall'INPS tramite il Sistema Informativo Integrato (SII), senza necessità di presentazione di domanda da parte dell'utente.
5. Il Concessionario provvede all'applicazione del bonus, secondo le modalità disposte dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
6. In caso di variazione dei requisiti nel corso dell'anno, il bonus è riconosciuto **pro quota** in base al periodo di validità dell'ISEE.
7. Il bonus nazionale è indipendente da agevolazioni deliberate dall'Ente. I cittadini possono beneficiare di entrambe le misure, se in possesso dei requisiti richiesti. Le agevolazioni locali non abbattano la base su cui si calcola il bonus nazionale e si applicano successivamente.
8. In ogni caso, la somma complessiva dei benefici non può superare l'importo della TARI annuale dovuta.

ART. 10 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e speciali conferibili al servizio pubblico.
2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Concessionario comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più

idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina, ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE

ART. 11 COSTO DI GESTIONE

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 36/2003, le componenti tariffarie integrative deliberate da dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti, Ambiente (ARERA).

2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) vigente, predisposto dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti, Ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.

3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio; in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e speciali conferibili al servizio pubblico.

5. A norma dell'articolo 1, comma 655, della legge 147/2013, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'articolo 33-bis del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni dalla legge 31/2008.

6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e sono determinati ogni anno sulla base del piano finanziario di cui all'articolo 1, comma 683, della legge 147/2013, redatto dal soggetto che svolge il servizio, che sulla base della normativa vigente e secondo quanto previsto dal Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-3) di cui alla delibera ARERA n. 397/2025/R/rif, lo trasmette all'Ente territorialmente competente per la validazione. Successivamente, il piano finanziario viene trasmesso all'Arera per la definitiva approvazione, mentre il Comune procede con l'approvazione delle tariffe. In caso di inerzia da parte dei gestori o dell'ente territorialmente competente, si applica quanto previsto dalle disposizioni di ARERA

ART. 12 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 e dell'articolo 13 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI con misurazione puntuale da applicare alle utenze domestiche e non domestiche sono approvate annualmente dal Consiglio comunale in conformità al piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti.
4. In regime di TARI tributaria, la determinazione delle tariffe avviene nel rispetto del D.P.R. n. 158/1999, del Metodo Tariffario Rifiuti vigente e dei criteri approvati annualmente dal Consiglio Comunale. I coefficienti e i parametri presuntivi continuano ad applicarsi alle utenze non ancora misurate o non misurabili con sufficiente affidabilità.

ART. 13. ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA CON SISTEMI DI MISURAZIONE PUNTUALE

1. La tariffa è composta da:
 - una quota fissa, che copre i costi essenziali del servizio, come gli investimenti nelle opere e i relativi ammortamenti;
 - una quota variabile, che dipende dalla quantità di rifiuti prodotti, dal servizio ricevuto e dai costi di gestione.
2. La quota variabile è binomia suddivisa in:
 - TV1, calcolata utilizzando i coefficienti Ka (per le utenze domestiche) e Kc (per le utenze non domestiche), previsti dal D.P.R. 158/1999;
 - TV2, calcolata in base alla misurazione, anche presuntiva, della quantità di "Rifiuto Urbano Residuo" effettuata con modalità indiretta mediante la rilevazione del volume dei rifiuti conferiti da ciascuna utenza facendo riferimento alle dimensioni dei contenitori esposti dagli utenti. Questa quota deve coprire almeno il 50% della quota variabile complessiva, come previsto dalle linee guida approvate con Deliberazione della Regione Sardegna n. 9/44 del 24/03/2022.
3. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
4. In fase di prima applicazione, per le utenze prive di dispositivi di misurazione, per le utenze condominiali non individualizzabili e per i casi di mancata lettura non imputabile all'utente, la quota variabile TV2 è determinata secondo il criterio di produzione dei rifiuti urbani residui calcolati in maniera presuntiva ai sensi del D.P.R. 158/1999.
5. Per garantire la sostenibilità dei costi del servizio di raccolta dei rifiuti e prevenire comportamenti scorretti o l'abbandono dei rifiuti, ogni utenza deve effettuare un numero di conferimenti annui compreso tra un minimo e un massimo, stabiliti annualmente dal Consiglio Comunale con la delibera delle tariffe. L'amministrazione comunale procederà ad effettuare verifiche sulla compatibilità ed adeguatezza dei comportamenti delle utenze per le quali si rilevano conferimenti inferiori al minimo. Nel caso in cui invece, venga superato il numero massimo di conferimenti previsto, per ogni conferimento aggiuntivo sarà applicato un costo, secondo quanto stabilito dalla delibera annuale di approvazione delle tariffe.

6. Il mancato utilizzo del servizio nonché il mancato ritiro della dotazione per la raccolta non comporta alcun esonero o riduzione della TARI, dovendo essere comunque applicata la quota fissa e la quota variabile relativa agli svuotamenti minimi in presenza del presupposto.
7. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione avvenuta dopo la data di cessazione, fino al giorno della relativa restituzione al gestore.

ART. 14 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Fermo restando il termine ultimo di presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 29, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri, con idonea documentazione, la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di legge, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a congruaglio.

ART. 15 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. Le quote variabili (TV1 e TV2) della tariffa per le utenze domestiche sono determinate nel rispetto di quanto indicato al precedente art. 13 comma 2 in parte facendo riferimento al numero degli occupanti ed in parte alla quantità di "Rifiuto Urbano Residuo" conferito.

ART. 16 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai fini dell'applicazione del tributo si fa riferimento alla composizione anagrafica del nucleo familiare risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento. Per le nuove iscrizioni (successive al primo gennaio) si fa riferimento alla data di effettiva occupazione. Per le variazioni in aumento o in diminuzione del numero dei componenti, intervenute successivamente al primo gennaio o alla data di occupazione, gli uffici procederanno nell'anno successivo d'imposta alla liquidazione dei maggiori o minori importi. La liquidazione nell'anno in corso potrà essere effettuata previa formale richiesta da parte del contribuente. In presenza nella medesima unità abitativa di più nuclei familiari anagraficamente distinti, la quota fissa è calcolata con riferimento al numero complessivo

degli occupanti l'unità abitativa e la quota variabile è calcolata con riferimento al numero complessivo delle persone che coabitano nell'unità abitativa.

2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a. anziano collocato in casa di riposo;
 - b. ospiti di Residenze Sanitario Assistenziali o di strutture quali istituti sanitari, carceri, famiglie protette per un periodo superiore a 6 mesi.
3. Soggetto che svolge attività di studio o di lavoro fuori dal territorio comunale, domiciliato presso una sede ad oltre 50 km dalla propria residenza, per un periodo superiore a 6 mesi. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione, allegando annualmente, nei casi di cui al comma 3, la documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti. Per i soggetti di cui al punto c) che in particolare lavorano o studiano all'estero, la documentazione di comprova deve essere resa in lingua italiana, almeno nelle parti essenziali ai fini dell'individuazione dei requisiti necessari. Il numero dei componenti non può essere inferiore ad 1(uno). Non sono soggette a denuncia le variazioni nel numero dei componenti per le utenze domestiche, anche tenute a disposizione, facenti capo a contribuenti residenti nel comune. Per tali variazioni si procede d'ufficio, previa acquisizione delle variazioni risultanti dai registri anagrafici.
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza al di fuori del territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, nonché per quelle a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, il numero degli occupanti è definito presuntivamente, salvo prova contraria, come di seguito indicato:
 - Fino a mq. 45: n. 1 componente
 - Da mq 46 a mq 60: n. 2 componenti
 - Da mq. 61 a mq 75: n. 3 componenti
 - Da mq. 76 a mq. 95: n. 4 componenti
 - Da mq. 96 a mq. 130: n. 5 componenti
 - Oltre mq. 130: n. 6 componenti.

Il contribuente può comprovare nella dichiarazione presentata un numero di occupanti inferiore, in corrispondenza alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici del comune di residenza, a condizione che il medesimo locale venga tenuto a disposizione e non sia concesso in uso a terzi a qualunque titolo.

In caso di concessione dell'utilizzo per un periodo superiore a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo è l'occupante.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo nelle quali venga svolta attività ricettiva extra alberghiera in forma NON imprenditoriale (es. B&B e affitti brevi), condotte direttamente o per il tramite di altri soggetti (non qualificati come imprenditori), il contribuente è tenuto a corrispondere la tassa sui rifiuti solidi urbani con la tariffa con utenza domestica in base al numero dei posti letto risultanti dalla iscrizione alla BDSR (Banca Dati Nazionale Strutture Ricettive) o analogo registro regionale (cfr. IUN e CIN) e in funzione delle superfici specificatamente destinate ed individuate per la suddetta attività;
6. Soltanto nel caso di Bed and Breakfast gestito in forma non imprenditoriale ai fini TARI la porzione delle superfici destinate a residenza del nucleo familiare saranno tassate mediante l'applicazione della tariffa con utenza domestica in base al numero dei componenti del

proprio nucleo familiare risultante dai registri anagrafici del comune di residenza.

ART. 17 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e dalla deliberazione tariffa annuale.
2. Le quote variabili (TV1 e TV2) della tariffa per le utenze non domestiche sono determinate nel rispetto di quanto indicato al precedente art. 13 comma 2 in parte facendo riferimento alle superfici imponibili ed in parte alla quantità di "Rifiuto Urbano Residuo" conferito.

ART. 18 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

- a. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa.
- b. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.I.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
- c. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
- d. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
- e. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e/o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART. 18-bis - Categoria Tariffaria "Strutture Ricettive Extralberghiere e Locazioni ad Uso Turistico gestite in forma imprenditoriale di cui alla L.R. n. 16/2017"

1. È confermata l'adozione della categoria tariffaria non domestica denominata "Gestione Strutture Extralberghiere e Locazioni turistiche gestite in forma imprenditoriale", riferita alle strutture ricettive extralberghiere di cui alla L.R. n. 16/2017 e s.m.i. nonché agli immobili

concessi in locazione breve ai sensi dell'art. 4 del D.L. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 96/2017 riferite esclusivamente a quelle gestite in forma imprenditoriale come risultante dalla Deliberazione del C.C. n. 54 del 30/06/2025.

ART. 19 SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31), il quale prevede il ristoro degli oneri a carico del Ministero competente mediante trasferimento diretto al Comune di una quota forfettaria annua.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI.

ART. 20 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti comunque conferibili al servizio pubblico prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il Canone Unico Patrimoniale (CUP) di concessione o autorizzazione di cui alla Legge n. 160/2019, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare al Concessionario tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
9. Il comune col supporto del concessionario del servizio di accertamento della TOSAP introita i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette alla tassa di occupazione temporanea.

ART. 21 TRIBUTO AMBIENTALE (TEFA)

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Salva diversa deliberazione adottata dalla Città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento, la misura del tributo di cui al presente

articolo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, sia in sede di riscossione ordinaria che di accertamento.

3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo deve essere effettuato attraverso il sistema unitario di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite il sistema Pago PA, utilizzando gli specifici codici tributo, per assicurare che il riversamento del tributo spettante alla Città Metropolitana competente per territorio sia effettuato direttamente da parte della struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3 D.Lgs. 241/1997.

ART. 21 BIS COMPONENTI PEREQUATIVE

1. Su ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dal 1° gennaio 2024 ai sensi della delibera ARERA 386/2023, viene applicata una maggiorazione al corrispettivo dovuto per effetto di due distinti fenomeni:
 - a) I rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, oggetto della componente perequativa UR1a, pari a 0,10 euro/utenza;
 - b) La copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della componente perequativa UR2a, pari a 1,50 euro/utenza.
2. Analogamente a quanto previsto per UR1a e UR2a, ai sensi e per effetto della Delibera ARERA 133/2025, su ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dal 1° gennaio 2025, viene applicata la maggiorazione di 6,00 euro/utenza, a titolo di UR3a, quale componente perequativa prevista ai fini dell'erogazione del Bonus sociale TARI, di cui all'art. 9 del presente Regolamento.
3. Le componenti perequative sono evidenziate nei documenti di riscossione in modo distinto rispetto alla TARI, alla TEFA e alle altre voci eventualmente dovute. Eventuali modifiche degli importi o delle modalità applicative deliberate da ARERA si applicano automaticamente, senza necessità di modifica regolamentare.

TITOLO IV

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

ART. 22 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30%;
 - b) Fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%;
 - c) Per l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza a condizione che la stessa non risulti locata o in comodato d'uso, l'imposta comunale TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi (DL 28/03/2014 n 47 art. 9 –bis convertito il L. 80/2014).
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate, lettere a) e b), competono su richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione, entro il termine

previsto per la presentazione della dichiarazione.

3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate, lettera c), competono su richiesta dell'interessato che certifica di possedere i requisiti previsti attraverso la presentazione della dichiarazione di iscrizione e/o variazione con decorrenza dall'anno di richiesta.

ART. 23 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa del tributo è ridotta del 30 % per locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente. Tale condizione deve risultare dalla licenza, dalla SCIA o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, ovvero può essere dimostrata dal contribuente tramite elementi oggettivi e concordanti, quali la sospensione temporanea dell'attività comunicata al Registro delle Imprese o contratti di somministrazione di utenze a rete che prevedano l'erogazione limitata a precisi periodi dell'anno.
2. La riduzione tariffaria compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

ART. 24 RIDUZIONI PER LE UTENZE CHE HANNO AVVIATO IL COMPOSTAGGIO

1. Le utenze che conducono in maniera abitudinaria e continuativa e non occasionale l'attività di compostaggio domestico, come previsto dal regolamento comunale per il compostaggio domestico (Allegato E al Regolamento di Igiene Urbana), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 05/03/2024, hanno diritto ad una riduzione sulla tassa rifiuti la cui entità viene calcolata annualmente dall'Amministrazione comunale in fase di approvazione delle tariffe TARI, anche sulla base della stima dei minori costi sostenuti dall'Amministrazione stessa per il trasporto e il conferimento in impianto del rifiuto organico avviato ad auto compostaggio.
2. Ai fini della concessione dell'agevolazione TARI la domanda di iscrizione all'albo dei compostatori dovrà essere presentata entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello in cui si intende iniziare ad effettuare il compostaggio. Entro tale data, coloro che intendano rinunciare al compostaggio per l'anno successivo dovranno dare eventuale disdetta. La domanda potrà essere scaricata dal sito web del Gestore per la raccolta dei rifiuti che provvederà a trasmetterla al Comune al fine dell'aggiornamento dell'Albo dei compostatori.

ART. 24 BIS RIDUZIONE PER RIFIUTI AVVIATI AL RICICLAGGIO

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare autonomamente a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani mediante esibizione dei formulari o attestazione

rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo, è applicata una riduzione della quota variabile della Tariffa corrispettiva commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo.

A questo proposito è stabilito che:

La quota variabile della tariffa non è dovuta per la parte che si ottiene applicando al totale della stessa la percentuale corrispondente al rapporto tra la quantità di rifiuti effettivamente avviati al riciclo e la relativa quantità complessiva sulla base dei coefficienti di produzione per la specifica categoria.

La riduzione, che comunque potrà essere determinata fino al 70% della parte variabile TARI non misurata della tariffa, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al riciclo, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria. Nel calcolo si considerano esclusivamente i rifiuti avviati al riciclo senza avvalersi del servizio pubblico e a cura e spese del produttore.

La percentuale di sconto da applicarsi alla quota variabile non misurata è così determinata:

$$\begin{aligned} \%ScontoQV &= Kgriciclati \times \\ \%ScontoQVmax &Kgteorici \end{aligned}$$

Kg riciclati	Kg di rifiuti avviati al riciclo nell'anno di riferimento
Kg teorici	Prodotto superficie soggetta * Kd
Kd	Coefficiente di produttività di cui al DPR/158/99 ed indicato nella deliberazione del Comune (espresso in Kg/mq * anno)
%ScontoQV	% di sconto sulla quota variabile riconosciuta
%ScontoQVmax	70 % (quota di sconto massima riconoscibile sulla quota variabile)

3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta entro il 31 gennaio di ogni anno al Concessionario, a pena di decadenza, apposita comunicazione nel rispetto dei tempi, delle modalità e dei contenuti minimi di cui all'art. 8 bis del presente regolamento.

4. La differenza, calcolata a consuntivo, verrà compensata sul primo avviso di pagamento utile.

ART. 25 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani e speciali conferibili al servizio pubblico. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani e speciali conferibili al servizio pubblico.
2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, ai sensi dell'art. 1, comma 657, legge 27 dicembre 2013 n. 147 la TARI è stabilita nella misura del 40% della tariffa (quota fissa e quota variabile).

3. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 1, comma 656, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, la TARI è dovuta nella misura del 20% della corrispondente tariffa (quota fissa e quota variabile). Rientrano nella riduzione di cui al presente comma le utenze escluse dal servizio di raccolta in funzione della superficie di vendita, qualora per i quantitativi prodotti non sia consentita l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione e vengono meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 26 AGEVOLAZIONI COMUNALI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, legge 27 dicembre 2013 n. 147, sono previste le seguenti agevolazioni:

- a) le abitazioni presso cui è stabilita la residenza da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando le stesse dichiarino di possedere un valore ISEE inferiore a euro 8.649,00 (persone sole di età superiore a 65 anni) o un valore ISEE inferiore a euro 5.510,00 (persone di età superiore a 65 anni con coniuge pure in età superiore a 65 anni). Il valore reddituale è adeguato annualmente dal dirigente del Settore delle Entrate secondo il tasso di inflazione programmata annuale;
- b) le superfici eccedenti i 100 mq. delle abitazioni presso cui è stabilita la residenza da nuclei familiari composti da una sola persona con età superiore a 67 anni, in possesso di attestazione ISEE di valore pari o inferiore a 15.000,00 euro ed in possesso di un solo immobile destinato ad abitazione civile sul territorio nazionale;
- c) le abitazioni occupate da nuclei familiari in condizioni socioeconomiche disagiate, ai sensi del vigente regolamento per l'accesso ai Servizi Sociali Comunali;
- d) dai locali condotti da Organizzazioni appartenenti al Terzo Settore che dimostrino di essere in regola con l'iscrizione al Registro Unico previsto dal D.Lgs. n. 117 del 03.07.2017 e ss.mm.ii.;
- e) i locali destinati a raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte al pubblico; le superfici fino a 50 mq (con esclusione di quelle destinate ad attività commerciali e/o di somministrazione pasti e bevande) utilizzate da organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono attività di volontariato, assistenziale, culturale e sportiva, prevalentemente in favore di minori, disabili, o anziani (maggiori di 65 anni). Per i medesimi soggetti sulle superfici tassabili, oltre i primi 50 mq. esenti, la tariffa è ridotta al 50%. Il Consiglio Comunale, annualmente, può incrementare il valore della riduzione sino al 100%.

1 bis. Per poter fruire delle agevolazioni di cui alle lettere a), b), d) ed e) del precedente comma 1 i contribuenti dovranno essere in regola con i pagamenti del tributo TARI per le annualità precedenti. I contribuenti che si trovano nelle condizioni previste dal comma 1 lett. c) dovranno concordare con i Servizi sociali comunali un piano di rientro degli eventuali debiti TARI per le annualità precedenti.

1 ter. Qualora il contribuente benefici del bonus rifiuti di cui all'art. 9 del presente regolamento, le agevolazioni previste dalle lettere a) e c) del comma 1 sono applicate sull'importo della TARI residuo dopo l'applicazione del bonus. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle agevolazioni non può essere superiore all'importo della TARI annualmente dovuta.

2. Per le agevolazioni di cui al precedente comma 1, le "richieste" dei contribuenti devono

pervenire improrogabilmente entro il termine fissato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione annuale delle tariffe TARI, corredate dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti.

L'istruttoria delle domande per l'ammissione al beneficio delle diverse tipologie di agevolazione del presente articolo, sia essa di competenza del Concessionario sia di competenza del Settore dei Servizi Socio Assistenziali, deve concludersi entro l'anno di competenza del tributo, ai fini del rispetto in particolare dei tempi utili e necessari alla predisposizione dei conseguenti impegni di spesa entro l'anno di competenza.

3. Le riduzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
4. Il Consiglio Comunale, compatibilmente con gli equilibri di bilancio, può prevedere ulteriori riduzioni a favore dei nuclei familiari numerosi al fine di attenuarne l'onere tributario, prevedendo per le utenze domestiche con occupanti residenti superiori a due una riduzione fino al 5% per ciascun occupante residente a partire dal terzo, fino ad un massimo del 20%. La riduzione è applicata d'ufficio senza presentazione di richiesta da parte degli utenti.
5. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui ai commi precedenti.
6. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune e del Concessionario.
7. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, saranno applicate riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto, fatte salve eventuali diverse indicazioni comunicate dai Servizi Sociali ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per l'accesso ai servizi sociali.
8. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.
9. L'Amministrazione promuove forme di premialità a favore dei contribuenti virtuosi secondo i criteri stabili dalla Giunta comunale con propri atti di indirizzo. Alla spesa si fa fronte con risorse del Bilancio comunale.

ART. 27 CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata esclusivamente quella più favorevole al contribuente. Fa eccezione il bonus nazionale, di cui all'art. 9 del presente regolamento, che è cumulabile con le altre agevolazioni previste dall'Ente. In nessun caso l'ammontare complessivo delle agevolazioni può eccedere l'importo dovuto per l'utenza agevolabile.

TITOLO V

DICHIARAZIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ART. 28 OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere eventuali agevolazioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni.
- Per le utenze domestiche le variazioni relative alle modifiche del nucleo familiare residente sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.

2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art. 6 del presente Regolamento.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. L'ufficio, in caso di comunicazione di intervenuta locazione, subentro di un contribuente nel medesimo immobile, o decesso dell'intestatario del tributo, ove risulti in possesso di tutti i dati necessari da inserire nella dichiarazione, ha la facoltà di provvedere a comunicare l'iscrizione d'ufficio, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche. Qualora il contribuente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della lettera di comunicazione, di avvenuta iscrizione, non faccia pervenire richiesta di modifica, l'iscrizione si considera perfezionata.

ART. 29 CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro **90 giorni solari dalla data** di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Concessionario e messi a disposizione degli interessati.

La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, deve essere inviata tramite lo sportello online. La denuncia si intende consegnata all'atto di regolare caricamento di dichiarazione compilata online ed assegnazione automatica del numero di protocollo generale fornito dal sistema.

2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14 e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).

3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Concessionario rilascia una ricevuta on line, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Concessionario comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente.

- 5. Per le utenze domestiche** la dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:
- a) Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
 - b) Il recapito postale e di posta elettronica del contribuente;
 - c) L'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
 - d) La superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
 - f) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - g) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
 - h) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
- 6.** In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.
- 7.** La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile etc.).
- 8.** Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
- 9.** Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
- 10.** In deroga a quanto disposto dal comma 9, per le utenze non domestiche fuori dal servizio pubblico di conferimento, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del DLgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a condizione che sia rispettato il periodo minimo stabilito dalla medesima disposizione legislativa, salvo diverso accordo con il gestore del servizio pubblico.
- 11. Per le utenze non domestiche** la dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:
- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - b) Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;

- c) Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
- d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 10 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
- f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

ART. 30 POTERI DEL COMUNE

1. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Il Comune di Quartu Sant'Elena, ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, le attività di gestione, di accertamento e riscossione anche coattiva del tributo TARI, e delle conseguenti componenti tariffarie, delle sanzioni connesse e degli interessi. In caso di affidamento in concessione, le attività di gestione, accertamento e riscossione anche coattiva, sono svolte dal Concessionario, secondo quanto previsto dal contratto di servizio e nel rispetto delle disposizioni regolamentari e delle normative vigenti.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a Enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune e/o il Concessionario, in caso di affidamento del servizio dell'attività di gestione, accertamento e riscossione anche coattiva, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

ART. 31 ACCERTAMENTO

1. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai controlli

operati in base al precedente articolo, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune e/o il Concessionario, in caso di affidamento del servizio dell'attività di gestione, accertamento e riscossione anche coattiva, provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale/TEFA, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento. L'avviso è sottoscritto dal funzionario designato dal Comune o dal Concessionario, in caso di affidamento del servizio dell'attività di gestione, accertamento e riscossione anche coattiva per la gestione della TARI. La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 549/1995. Le notifiche degli avvisi di accertamento sono effettuate, quando possibile, anche tramite ricorso alla piattaforma SEND.
3. Il contribuente che si trova in una temporanea situazione di difficoltà economica può chiedere una rateazione del pagamento nel rispetto di quanto stabilito dal vigente Regolamento per le dilazioni di pagamento dei carichi arretrati in materia di Entrate Comunali.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi, purché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 32 SANZIONI

1. Al contribuente che non versi alle scadenze previste le somme indicate nell'avviso di pagamento e al successivo sollecito di pagamento, è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di

inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento nella misura del 30%, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 tale sanzione è pari al 25%.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

2. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle Corti di Giustizia tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

5. Per quanto non specificamente disposto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nel vigente Regolamento per la disciplina degli strumenti deflativi del contenzioso e per l'applicazione delle sanzioni tributarie, nonché alla disciplina prevista per le

sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 33 RISCOSSIONE

1. Il Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe annuali del tributo definisce il numero delle rate e le relative scadenze di versamento. Al verificarsi di situazioni particolari, possono essere modificate il numero di rate e prorogati i termini di pagamento delle stesse con apposita deliberazione del Consiglio comunale.
2. Le rate hanno scadenza entro l'ultimo giorno del mese di riferimento.
3. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il termine di scadenza previsto per la prima rata di ciascun anno, e comunque entro l'anno di competenza del tributo, salvo per coloro i quali hanno optato ed autorizzato la domiciliazione bancaria (SDI) del pagamento il cui termine resta fissato al 30 settembre di ciascun anno.
4. La TARI è versata al Comune, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti. Il pagamento è effettuato attraverso il sistema unitario di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite il sistema Pago PA, anche mediante l'applicazione nazionale IO.
5. Il soggetto concessionario invia o mette a disposizione degli utenti un avviso di pagamento contenente le informazioni previste dalla disciplina in materia di trasparenza e qualità del servizio rifiuti, incluse quelle stabilite dalla deliberazione ARERA 444/2019/R/rif e dal TQRIF, nonché l'importo dovuto per TARI, TEFA, componenti perequative, rate, scadenze, superfici, destinazioni d'uso, tariffe applicate, riduzioni e agevolazioni riconosciute. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo.
6. La messa a disposizione dell'avviso in formato digitale sulla *"cartella del contribuente"*, accessibile con strumenti di identità digitale, è equiparata all'invio, ferma restando l'esigenza di assicurare adeguata informazione agli utenti che non abbiano scelto canali esclusivamente digitali.
7. Per le occupazioni/detenzioni/possessi che hanno inizio successivamente al primo gennaio di ciascun anno, l'obbligo di versamento della quota di tributo dovuta per il primo anno è differito all'anno successivo. In tali casi il versamento dell'importo dovuto potrà essere effettuato, unitamente al tributo dovuto per l'anno successivo, in corrispondenza delle scadenze di pagamento stabilite per l'anno successivo.
8. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
9. Nelle more dell'approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento è consentito agli uffici di procedere con l'emissione degli avvisi di pagamento in acconto applicando le tariffe TARI dell'anno precedente, salvo conguaglio da riportare all'anno successivo all'anno di imposta. In tal caso può procedersi, anche in deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, con un sistema rateale strutturato a cadenza mensile in funzione dei mesi dell'anno ancora disponibili rispetto alla data di emissione e della messa in disponibilità dell'avviso al contribuente, garantendo un termine di scadenza non inferiore a 30 giorni per il pagamento della prima rata.
10. La riscossione coattiva è eseguita dal Concessionario, secondo le disposizioni normative vigenti.

ART. 34 INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura definita con

deliberazione del Consiglio Comunale. In assenza di specifica deliberazione, si applica il tasso di interesse legale pro-tempore vigente

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 35 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro **centottanta** giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

ART. 36 SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori **a 12 euro** per anno d'imposta.

ART. 37 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dal regolamento comunale per la disciplina degli strumenti deflativi del contenzioso, approvato con deliberazione C.C. n. 138/2013, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

ART. 37 BIS CONTRADDITTORIO PREVENTIVO

1. In attuazione dell'articolo 6-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), prima dell'emissione degli atti autonomamente impugnabili dinanzi alla giurisdizione tributaria relativi al Tributo sui Rifiuti (TARI), il Concessionario garantisce al contribuente un contraddittorio informato ed effettivo.

2. Il contraddittorio è avviato mediante notificazione al contribuente di uno schema di atto contenente:

- ✓ l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa tributaria;
- ✓ gli elementi istruttori acquisiti dall'Ufficio;

- ✓ il dettaglio degli importi ritenuti dovuti a titolo di tributo, sanzioni e interessi;
 - ✓ l'invito a presentare osservazioni e documentazione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento.
- 3. Entro il termine di cui al comma precedente il contribuente può:**
- ✓ presentare memorie difensive, osservazioni e documentazione integrativa;
 - ✓ richiedere l'accesso agli atti del fascicolo istruttorio;
 - ✓ chiedere lo svolgimento di un incontro in presenza o da remoto con l'Ufficio Tributi;
 - ✓ presentare istanza di accertamento con adesione, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e dal regolamento comunale in materia.
- 4. L'Ufficio valuta le osservazioni e la documentazione prodotta dal contribuente e ne dà espressamente conto nella motivazione dell'atto finale, indicando le ragioni dell'eventuale rifiuto.**
- 5. Qualora, all'esito del contraddittorio, emergano elementi condivisi tra le parti suscettibili di definizione concordata, il procedimento può concludersi mediante accertamento con adesione secondo le modalità previste dal regolamento comunale vigente e dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.**
- 6. Decorso il termine di sessanta giorni senza che siano pervenute osservazioni, ovvero conclusa la fase istruttoria conseguente alle osservazioni ricevute o definita senza esito la procedura di adesione eventualmente attivata, l'Ufficio emette il provvedimento definitivo.**
- 7. Sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio preventivo:**
- ✓ gli atti automatizzati elaborati sulla base di dati provenienti da banche dati ufficiali e sostanzialmente automatizzati;
 - ✓ gli atti di mera liquidazione del tributo derivanti da dati dichiarato dal contribuente;
 - ✓ gli atti conseguenti ad omessi o tardivi versamenti risultanti da dati certi e non contestabili;
 - ✓ gli atti emessi in presenza di fondato pericolo per la riscossione adeguatamente motivato;
 - ✓ gli ulteriori atti individuati dalla normativa statale vigente e dai decreti attuativi emanati ai sensi dell'articolo 6-bis della Legge n. 212/2000.
- 8. Costituiscono altresì atti esclusi dal contraddittorio preventivo:**
- ✓ i solleciti di pagamento;
 - ✓ le intimazioni di pagamento;
 - ✓ gli avvisi bonari;
 - ✓ gli atti della riscossione coattiva;
 - ✓ i provvedimenti di rimborso;
 - ✓ gli atti emessi a seguito di accoglimento di istanze del contribuente;
 - ✓ gli atti di annullamento in autotutela.
- 9. In materia di TARI, l'obbligo di preventiva comunicazione dello schema di atto trova applicazione in particolare per gli avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione relativi alle utenze non domestiche con produzione di rifiuti speciali, nonché in tutti i casi nei quali la determinazione della base imponibile, delle superfici tassabili, delle riduzioni, delle esclusioni o della tariffa applicabile richieda valutazioni istruttorie non desumibili da dati certi e direttamente disponibili all'Ente.**

10. Lo schema di atto comunicato al contribuente nell'ambito del presente procedimento non costituisce atto autonomamente impugnabile dinanzi alla giurisdizione tributaria e non produce effetti impositivi definitivi.

11. Resta ferma la facoltà del contribuente di presentare istanze, memorie e documentazione in ogni fase del procedimento tributario.

12. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo comporta l'annullabilità dell'atto nei casi e nei limiti previsti dalla normativa statale vigente.

ART. 37 TER CESSIONE DEI CREDITI

- 1.** Il Comune può cedere, pro soluto e a titolo oneroso, il credito liquido, certo ed esigibile derivante dalla TARI, TARES, TARSU, compresi accessori per interessi, sanzioni e penalità, ai sensi dell'art. 76 della L. 21/11/2000 n. 342 previa informazione alla Città Metropolitana di Cagliari riguardo alla cessione della componente TEFA.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 38 ENTRATA IN VIGORE

- 1.** Il presente regolamento, con le modifiche approvate dal Consiglio comunale, ha effetto dal 1° gennaio 2026.

ART. 39 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

- 1.** Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
- 2.** I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 40 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 1.** Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
- 2.** Nel primo anno di applicazione della tariffa con misurazione puntuale, i conferimenti del secco effettuati fino al 31/07/2026 (data ultima di approvazione delle tariffe) non saranno conteggiati per il calcolo del numero minimo e massimo di conferimenti annuali.
- 3.** Non saranno, altresì, conteggiati nel numero delle prese annuali i conferimenti di pannolini e pannoloni per gli utenti che hanno aderito al servizio supplementare di raccolta.
- 4.** Per la prima annualità, al fine di garantire i diritti dei possessori di animali e di combattere il randagismo, in attesa di predisporre appositi sistemi dedicati, non saranno computate le raccolte aggiuntive da parte dei possessori di animali (cani e gatti), dotati di microchip e registrati presso la competente ASL, a seguito di presentazione di apposita istanza da trasmettere, a partire dal mese di settembre 2026, presso il Settore Ambiente. E' altresì

garantita medesima agevolazione per la durata di due anni per coloro che adotteranno un cane di proprietà del comune di Quartu Sant'Elena presso il canile convenzionato.

5. Solo per l'anno 2026, primo anno di applicazione della TARI con misurazione puntuale, verranno addebitati i costi per il superamento del limite massimo di svuotamenti annuali solo se, nel periodo da Agosto a Dicembre 2026, il numero degli svuotamenti effettuati supererà il 40% del limite massimo annuale applicato, stabilito con deliberazione delle tariffe Tari 2026, approssimato all'unità superiore.

ALLEGATO A

ND	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	A01
ND	Cinematografi e teatri	A02
ND	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	A03
ND	Distributori carburanti, impianti sportivi	A04A
ND	Campeggi	A04B
ND	Stabilimenti balneari con cabine	A05A
ND	Stabilimenti balneari senza cabine	A05B
ND	Esposizioni, autosaloni	A06
ND	Alberghi con ristorante	A07
ND	Alberghi senza ristorante	A08
ND	Strutture ricettive Extralberghiere e Locazioni ad uso turistico gestite in forma imprenditoriale	A08A
ND	Case di cura e riposo, caserme	A09
ND	Ospedali	A10
ND	Agenzie, uffici, laboratori di analisi, studi	A11
ND	Banche, istituti di credito e studi professionali	A12
ND	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	A13
ND	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	A14
ND	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, commercio all'ingrosso	A15
ND	Banchi di mercato beni durevoli	A16
ND	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	A17
ND	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	A18
ND	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista	A19
ND	Attività industriali con capannoni di produzione	A20
ND	Attività artigianali di produzione beni specifici	A21
ND	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	A22
ND	Mense, birrerie, hamburgerie	A23
ND	Bar, caffè, pasticceria	A24
ND	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	A25
ND	Plurilicenze alimentari e/o miste	A26
ND	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	A27
ND	Ipermercati di generi misti	A28
ND	Banchi di mercato generi alimentari	A29
ND	Discoteche, night club, sale da ballo	A30